ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE - ITS ACADEMY INNOVAPROFESSIONI PER IL TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI

Regolamento di gestione e funzionamento della Fondazione

Approvato nella seduta di Consiglio Amministrazione del 14 gennaio 2025

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione.

2. Eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento saranno adottate nei medesimi modi ed in conformità alle vigenti norme statutarie.

3. In caso di discordanza tra quanto previsto dallo Statuto e quanto previsto nel presente regolamento, prevalgono le clausole dello Statuto.

Articolo 2 – Membri della Fondazione

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto i Membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e in Partecipanti.

È consentita l'adesione di nuovi Membri:

a) Fondatori, previa delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Partecipanti, in possesso dei seguenti requisiti:

   a1) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, con comprovata esperienza nei settori della formazione;

   a2) attività economiche nei settori del turismo, beni e attività culturali e artigianato;

   a3) organizzazioni di rappresentanza di imprese;

   a4) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

   a5) Enti locali o Autonomie funzionali;

   a6) altri soggetti per i quali l'Assemblea dei Partecipanti valuterà la sussistenza di caratteristiche utili al perseguimento degli scopi statutari.

   All'atto dell'adesione il nuovo Membro Fondatore partecipa al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione tramite conferimento in denaro una tantum secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti.

b) Partecipanti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

   b1) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, con comprovata esperienza nei settori della formazione;

b2) attività economiche nei settori del turismo, beni e attività culturali e artigianato;

b3) organizzazioni di rappresentanza di imprese;

b4) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b5) Enti locali o Autonomie funzionali;

b6) altri soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione valuterà la sussistenza di caratteristiche utili al perseguimento degli scopi statutari.

All'atto dell'adesione al nuovo Membro Partecipante può essere richiesto di partecipare al fondo di dotazione e/o fondo di gestione tramite conferimento in denaro una tantum secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Membro Partecipante può contribuire alle attività della Fondazione anche con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi, nonché con attività professionali di particolare rilievo.

Tutti gli aspiranti Membri dovranno provvedere ad inviare apposita domanda di partecipazione da rivolgere al Presidente della Fondazione presso la sede della stessa. La domanda di ammissione verrà valutata dall'Organo competente, che provvederà a deliberare in merito in conformità alle regole statutarie ed ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 3 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 4 - Presidente (Art. 10 dello Statuto)

a. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

b. Adotta gli atti di sua competenza o quelli urgenti attraverso determine, da annotarsi in apposito registro.

c. Convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione.

d. Cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

e. Vigila su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione.

f. Assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da ratificare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla loro adozione dal Consiglio di Amministrazione.

g. Esercita ogni più ampio potere espressamente conferito dal Consiglio di Amministrazione.

h. Può nominare procuratori, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

i. In caso di assenza o di impedimento del Presidente a convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, questi può designare un Membro del relativo Organo a sostituirlo in forma provvisoria.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione (Art. 11 dello Statuto)

a. I compiti e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono definiti nell'art. 11 dello Statuto.

b. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.
c. Il Presidente può convocare il Consiglio quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri o il Revisore.
d. Le modalità di convocazione sono definite nello Statuto all'articolo 11 c. 13.

e. I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere sostituiti da delegati: la carica è personale e deve essere esercitata in proprio.

f. Ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è soggetta a verbalizzazione su apposito registro dei verbali. Il verbale, redatto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, scelto tra i presenti dal Presidente, è firmato da entrambi. Ogni verbale viene approvato, ove possibile, al termine della seduta o al più tardi entro 3 giorni dalla ricezione dello stesso per silenzio assenso mediante condivisione anche in formato digitale; approvano il verbale i componenti presenti alla seduta cui lo stesso si riferisce.

g. Anche in mancanza di formale convocazione, la seduta del Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i suoi componenti e il Revisore dei conti, se nominato, è presente ed informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se il Revisore dei conti non partecipa personalmente alla seduta, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Fondazione, nella quale dichiara di essere informato della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento.

h. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

i. Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche soggetti non Membri dello stesso, in relazione a determinate tematiche in discussione all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Art. 6 - Assemblea dei partecipanti (Art. 12 dello Statuto)

a. I compiti e le funzioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono definiti nell'art. 12 dello Statuto.

b. L’Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei Membri Fondatori.

c. Le modalità di convocazione sono definite nello Statuto all’articolo 12 c. 4.

d. I Membri partecipano all’Assemblea in persona del rappresentante legale o suo delegato.

e. I Membri hanno altresì facoltà di delegare altro Membro; ciascun intervenuto può rappresentare al massimo tre Membri.

La delega di cui al comma d) può essere conferita per singola convocazione o a revoca. Quella di cui al comma e) solo per singola convocazione.

f. Ogni seduta dell’Assemblea dei partecipanti è soggetta a verbalizzazione su apposito registro dei verbali. Il verbale, redatto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, scelto tra i presenti dal Presidente, è firmato da entrambi. Ogni verbale viene approvato, ove possibile, al termine della seduta o al più tardi entro 3 giorni dalla ricezione dello stesso per silenzio assenso mediante condivisione anche in formato digitale; approvano il verbale i componenti presenti alla seduta cui lo stesso si riferisce.

g. Anche in mancanza di formale convocazione, la seduta dell’Assemblea dei partecipanti si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i suoi componenti e il Revisore dei conti, se nominato, è presente ed informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se il Revisore dei conti non partecipa personalmente alla seduta, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Fondazione, nella quale dichiara di essere informato della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento.

Art. 7 - Comitato tecnico-scientifico (Art. 13 dello Statuto)

a. I compiti e le funzioni del Comitato Tecnico Scientifico sono definiti nell’art. 13 dello statuto.

b. Il Comitato tecnico-scientifico elegge tra i propri componenti un Presidente. Egli convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico-scientifico e cura i rapporti con gli altri Organi della Fondazione.

c. La convocazione, comunicata almeno cinque giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. La lettera di convocazione può essere redatta e trasmessa in formato elettronico e nel caso in cui i componenti del Comitato tecnico-scientifico siano sprovvisti di indirizzo di posta elettronica si procederà alla convocazione per mezzo di lettera raccomandata a.r. In casi di urgenza le convocazioni possono essere effettuate a mezzo di posta elettronica, fax o telegramma almeno tre giorni prima della riunione.

d. Ogni riunione del Comitato Tecnico Scientifico è soggetta a verbalizzazione su apposito registro dei verbali. Il verbale, redatto dal segretario verbalizzante - scelto tra i presenti dal Presidente - e dal Presidente, è firmato da entrambi.

Ogni verbale viene approvato ove possibile al termine della seduta, o al più tardi entro 3 giorni dalla ricezione dello stesso per silenzio assenso mediante condivisione anche in formato digitale; approvano il verbale i componenti presenti alla seduta cui lo stesso si riferisce.

e. Il Comitato tecnico-scientifico:
- esprime pareri e proposte su specifiche questioni relative ai programmi e alle attività promosse dalla Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività;
- propone iniziative culturali, di ricerca e studio;
- svolge ogni altro incarico di natura culturale e scientifica ad esso affidato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 8 Revisore dei conti (Art. 14 dello Statuto)

a. I compiti e le funzioni del Revisore dei conti sono definiti nell'art. 14 dello statuto.

b. Il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, cura la pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica per la selezione del Revisore dei conti. Le candidature ricevute vengono esaminate dal Consiglio e trasmesse all'Assemblea dei Partecipanti per procedere alla nomina.

c. Il Revisore dei conti:
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

d. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e in particolare dagli artt. 2404 e seguenti del Codice Civile, il Revisore dei conti:
- compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha in particolare, l'obbligo di esaminare i documenti contabili trasmessi dal Presidente entro 15 giorni dal loro ricevimento;
- esamina il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo, riferendone al Consiglio di Amministrazione; le relative relazioni sono allegate ai documenti contabili approvati;
- può in qualsiasi momento effettuare gli accertamenti di competenza e compiere, inoltre, tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione e in caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa della Fondazione, nel corso dell'esercizio, ha l'obbligo di riferirne all'Assemblea di Partecipazione;

Articolo 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le clausole statutarie e la disciplina civilistica.